

Publicato il 18/11/2024

**N. 05185/2024 REG.PROV.CAU.  
N. 10789/2024 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10789 del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Carolei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero della Difesa, Comando Generale Dell'Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,*

- Del provvedimento n. -OMISSIS- di prot del 31.05.2024, notificato a mani proprie del ricorrente in data 02.08.2024, a mezzo del quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – 1 Reparto – SM – Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri ha determinato il non accoglimento dell'istanza, tesa ad ottenere l'assegnazione temporanea dal reparto di appartenenza alla Legione Carabinieri Campania per un reparto

prossimo a Vallo della Lucania (SA) ai sensi dell'art. 33 comma 5 della Legge 104/92 ;

- nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso che nel provvedimento impugnato non risultano adeguatamente esplicitate le poziori esigenze organizzative che ostano all'accoglimento dell'istanza del ricorrente, tanto più ove si consideri il positivo parere alla movimentazione proveniente sia dal comando interregionale dei Carabinieri "Podgora" che dalla desiderata stazione di trasferimento di Vallo della Lucania;

ritenuto pertanto opportuno – ai fini della definizione della domanda cautelare – disporre che l'Amministrazione riconsideri il caso e si riesprima sull'istanza, esplicitando con maggiore dettaglio le ragioni organizzative eventualmente ostative, anche in relazione alle favorevoli condizioni per l'accoglimento emergenti dalle posizioni assunte sia dal comando interregionale "Podgora" che dalla stazione di Vallo della Lucania;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

--accoglie l'istanza cautelare ai soli fini del riesame, nei sensi di cui sopra in motivazione, del provvedimento impugnato da parte del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Capo del I Reparto - SM - Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri, o suo delegato, che dovrà ripronunciarsi nel termine di 45 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza depositando telematicamente gli atti conseguenti nella Segreteria di questo TAR;

--fissa per il prosieguo cautelare la camera di consiglio del 29 gennaio 2025 cui rinvia la causa anche in ordine alle decisioni sulle spese di fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere

Domenico De Martino, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Domenico De Martino**

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Iannini**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.